ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei modelli sinottici d'informativa

**Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito per compilare il modello EU OV1 di cui all'allegato I delle soluzioni informatiche dell'ABE, in applicazione dell'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-2).
2. Gli enti spiegano, se del caso, nella descrizione che accompagna il modello, l'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dei fondi propri e degli importi dell'esposizione al rischio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)**  Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le righe da 1 a 28, all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento per la riga 29, e agli articoli 95, 96 e 98 del medesimo regolamento. |
| b | **TREA (T-1)**  TREA indicato nel precedente periodo di informativa. |
| c | **Requisiti totali di fondi propri**  Requisiti di fondi propri corrispondenti ai TREA per le diverse categorie di rischio. |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Rischio di credito (escluso il CCR)**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) e requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4, e all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli RWEA per il rischio di controparte (regolamento (UE) n. 575/2013) e per le esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione sono esclusi e indicati nelle righe 6 e 16 di questo modello. Gli enti includono nell'importo indicato in questa riga gli RWEA e i requisiti di fondi propri per il rischio di operazioni con regolamento non contestuale calcolati conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo standardizzato**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo standardizzato per il CR (parte tre, titolo II, capo 2, e articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 3 | **Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo IRB di base (F-IRB)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo basato sui rating interni di base per il rischio di credito (parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), esclusi gli RWEA indicati alla riga 4 per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggette al metodo di assegnazione, e alla riga EU 4a per gli strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice, compresi gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo di assegnazione**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggetti al metodo di assegnazione calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 4a | **Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per le esposizioni in strumenti di capitale quando si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 495, paragrafo 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Rischio di credito (escluso il CCR) - Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo basato sui rating interni avanzato per il rischio di credito (parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), esclusi gli RWEA di cui alla riga 4 per le esposizioni da finanziamenti specializzati soggette al metodo di assegnazione, e alla riga EU 4a per gli strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice, compresi gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6 | **Rischio di controparte (CCR)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il rischio di controparte. |
| 7 | **CCR - Di cui metodo standardizzato**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 8 | **CCR - Di cui metodo dei modelli interni (IMM)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 8a | **CCR - Di cui esposizioni verso una CCP**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **CCR - Di cui altri CCR**  I CCR RWEA e i requisiti di fondi propri non indicati nelle righe 7, 8 e EU 8a. |
| 10 | **Rischio di aggiustamento della valutazione del credito – Rischio di CVA**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 10a | **Rischio di CVA – Di cui metodo standardizzato (SA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 383 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 10b | **Rischio di CVA – Di cui metodo di base (F-BA e R-BA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 10c | **Rischio di CVA – Di cui metodo semplificato**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 385 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 11 | Non applicabile |
| 12 | Non applicabile |
| 13 | Non applicabile |
| 14 | Non applicabile |
| 15 | **Rischio di regolamento**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati per il rischio di regolamento/consegna conformemente all'articolo 378 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 16 | **Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 17 | **Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-IRBA**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-IRBA, utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 18 | **Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-ERBA (compreso IAA), utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 19 | **Cartolarizzazione - Di cui metodo SEC-SA**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al metodo regolamentare SEC-SA, utilizzato secondo l'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 19a | **Cartolarizzazione - Di cui 1250 %/deduzione**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione con ponderazione del rischio del 1250 % o deduzione dai fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 20 | **Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 21 | **Rischio di mercato – Di cui metodo standardizzato alternativo (ASA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Fino alla data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo effettivo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), di tale regolamento, questa riga non è applicabile. |
| EU 21a | **Rischio di mercato – Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 325 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.  Fino alla data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo effettivo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), di tale regolamento, questa riga non è applicabile. |
| 22 | **Rischio di mercato – Di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Fino alla data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo effettivo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), di tale regolamento, questa riga non è applicabile. |
| EU 22a | **Grandi esposizioni**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 23 | **Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 104 bis, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 24 | **Rischio operativo**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 24a | **Esposizioni alle cripto-attività**  Gli RWEA e i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al trattamento prudenziale transitorio di cui all'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 25 | **Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)**  L'importo corrisponde alla somma degli importi degli elementi soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo l'applicazione del fattore di ponderazione del rischio del 250 %. Tali importi comprendono:   * le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; * gli investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.   Le informazioni in questa riga sono indicate solo a titolo informativo perché l'importo qui incluso è incluso anche nella riga 1, in cui gli enti sono invitati a fornire informazioni sul rischio di credito. |
| 26 | **Output floor applicato (%)**  L'output floor, espresso in percentuale, che l'ente applica nel calcolare il valore della rettifica per l'applicazione della soglia minima nelle righe 27 e 28:  il fattore "x" a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e dell'articolo 465, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa riga non si applica agli enti soggetti all'esenzione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 27 | **Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)**  Per gli enti soggetti all'output floor a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'aumento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA), sulla base dell'output floor applicato alla riga 26, senza l'applicazione del massimale transitorio di cui all'articolo 465, paragrafo 2, del suddetto regolamento.  Questa riga non si applica agli enti soggetti all'esenzione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 28 | **Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)**  Per gli enti soggetti all'output floor a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'aumento del TREA, sulla base dell'output floor applicato alla riga 26, in seguito all'applicazione del massimale transitorio di cui all'articolo 465, paragrafo 2, del suddetto regolamento.  Questa riga non si applica agli enti soggetti all'esenzione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 29 | **Totale**  Importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa riga è uguale alla somma delle righe seguenti: 1, 6, 10, 15, 16, 20, EU 22a, 23, 24, EU 24a, 28. |

**Modello EU KM1: metriche principali** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU KM1 di cui all'allegato I delle soluzioni informatiche dell'ABE, in applicazione dell'articolo 447, lettere da a) a g), e dell'articolo 438, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| Da a a e | I periodi di informativa T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono definiti come periodi trimestrali e sono compilati in base alla frequenza stabilita negli articoli 433, 433 bis, 433 ter e 433 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti che pubblicano le informazioni contenute in questo modello su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; gli enti che pubblicano le informazioni in questo modello su base semestrale forniscono i dati per i periodi T, T-2 e T-4; gli enti che pubblicano le informazioni in questo modello su base annua forniscono i dati per i periodi T e T-4.  Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa.  I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari quando i dati sono pubblicati per la prima volta. |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Capitale primario di classe 1 (CET1)**  L'importo del capitale CET1 è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche (riga 29 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 2 | **Capitale di classe 1**  L'importo del capitale di classe 1 è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 45 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 3 | **Capitale totale**  L'importo del capitale totale è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 59 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 4 | **Importo complessivo dell'esposizione al rischio**  L'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) è l'importo indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 60 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 4a | **Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima**  Per gli enti soggetti all'output floor a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo del TREA prima dell'applicazione della soglia minima quale definito all'articolo 92, paragrafo 4, di tale regolamento.  Per il TREA prima dell'applicazione della soglia minima, l'importo indicato esclude qualsiasi rettifica apportata al TREA in ragione dell'applicazione dell'output floor. |
| 5 | **Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)**  Il coefficiente del capitale CET1 è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche (riga 61 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 5a | Non applicabile |
| 5b | **Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)**  Il coefficiente del capitale CET1 quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato escludendo l'impatto dell'output floor conformemente al paragrafo 4 del suddetto articolo. |
| 6 | **Coefficiente del capitale di classe 1 (%)**  Il coefficiente del capitale di classe 1 è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche (riga 62 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 6a | Non applicabile |
| 6b | **Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)**  Il coefficiente del capitale di classe 1 quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato escludendo l'impatto dell'output floor conformemente al paragrafo 4 del suddetto articolo. |
| 7 | **Coefficiente di capitale totale (%)**  Il coefficiente di capitale totale è il valore indicato dagli enti nell'allegato VII delle soluzioni informatiche (riga 63 del modello EU CC1 Composizione dei fondi propri regolamentari). |
| 7a | Non applicabile |
| 7b | **Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)**  Il coefficiente di capitale totale quale definito all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato escludendo l'impatto dell'output floor conformemente al paragrafo 4 del suddetto articolo. |
| EU 7d | **Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (%)**  I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. |
| EU 7e | **Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)**  La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, che deve essere soddisfatta con il capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, primo e terzo comma, di tale direttiva. |
| EU 7f | **Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)**  La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, che deve essere soddisfatta con il capitale di classe 1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, primo e terzo comma, di tale direttiva. |
| EU 7g | **Requisiti di fondi propri SREP totali (coefficiente TSCR) (%)**  La somma dei valori determinati ai punti i) e ii) come segue:   1. il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; 2. i requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (requisiti del pilastro 2 – P2R) imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e determinati conformemente ai criteri specificati negli orientamenti EBA/GL/2018/03*[[2]](#footnote-3)* ("EBA SREP GL"), espressi in percentuale degli RWEA totali.   Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nelle sezioni 7.4 e 7.5 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se l'ente è vincolato dall'output floor, i dati segnalati rappresentano il TSCR necessario per soddisfare i requisiti alla data di riferimento, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 104 bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.  Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva, è indicato solo il punto i). |
| 8 | **Riserva di conservazione del capitale (%)**  L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 1, e all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali. |
| EU 8a | **Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)**  L'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale, espresso in percentuale degli RWEA totali. |
| 9 | **Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)**  L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 2, all'articolo 130 e agli articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali.  La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa. |
| EU 9a | **Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)**  L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 5, e agli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali.  La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa. |
| 10 | **Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)**  L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 3, e all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali.  La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa. |
| EU 10a | **Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)**  L'importo dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 128, punto 4, e all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali.  La percentuale rispecchia l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data dell'informativa. |
| 11 | **Requisito combinato di riserva di capitale (%)**  Conformemente all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale degli RWEA totali. |
| EU 11a | **Requisiti patrimoniali complessivi (OCR) (%)**  La somma di i) e ii) come segue:   1. il coefficiente TSCR di cui alla riga EU 7d; 2. nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.   Questa voce riflette il coefficiente OCR definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, è indicato solo il punto i). |
| 12 | **CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)** |
| 13 | **Misura dell'esposizione complessiva**  La misura dell'esposizione complessiva conformemente all'importo indicato dagli enti nell'allegato XI delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 24 del modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria). |
| 14 | **Coefficiente di leva finanziaria (%)**  Il coefficiente di leva finanziaria conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 25 del modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria). |
| EU 14a | **Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (%)**  I requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva.  I requisiti aggiuntivi di fondi propri conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga EU-26a del modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria). |
| EU 14b | **Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)**  La parte dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, che deve essere soddisfatta con il capitale CET1 conformemente all'articolo 104 bis, paragrafo 4, terzo comma, di tale direttiva.  I requisiti aggiuntivi di fondi propri conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga EU-26b del modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria). |
| EU 14c | **Requisiti del coefficiente di leva finanziaria SREP totali (%)**  La somma di i) e ii) come segue:  i) il requisito minimo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, di tale regolamento, a seconda dei casi;  ii) i requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (requisiti del pilastro 2 – P2R) imposti dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva.  Questa voce riflette il requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR) comunicato all'ente dall'autorità competente.  Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva, è indicato solo il punto i). |
| EU 14d | Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)  Articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.  La riserva del coefficiente di leva finanziaria applicabile conformemente al valore indicato dagli enti nell'allegato XI delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 27 del modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria). |
| EU 14e | **Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)**  Somma delle righe EU 14c e EU 14d. |
| 15 | **Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)**  Gli enti indicano il valore delle attività liquide come valore ponderato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[[3]](#footnote-4) prima di applicare il meccanismo di aggiustamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento delegato. |
| EU 16a | **Deflussi di cassa - Valore ponderato totale**  Gli enti indicano la somma del valore ponderato dei loro deflussi di cassa, come indicato nell'allegato XIII (riga 16 del modello EU LIQ1 - Informazioni quantitative dell'LCR). |
| EU 16b | **Afflussi di cassa - Valore ponderato totale**  Gli enti indicano la somma del valore ponderato dei loro afflussi di cassa, come indicato nell'allegato XIII (riga 20 del modello EU LIQ1 - Informazioni quantitative dell'LCR). |
| 16 | **Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)**  Gli enti indicano il valore corretto dei deflussi netti di liquidità che è pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esenti meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %. |
| 17 | **Coefficiente di copertura della liquidità (%)**  Gli enti indicano come valore corretto la percentuale della voce "coefficiente di copertura della liquidità (%)" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.  Il coefficiente di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. |
| 18 | **Finanziamento stabile disponibile totale**  Gli enti indicano l'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come indicato nell'allegato XIII delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 14 del modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile). |
| 19 | **Finanziamento stabile richiesto totale**  Gli enti indicano l'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come indicato nell'allegato XIII delle soluzioni informatiche dell'ABE (riga 33 del modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile). |
| 20 | **Coefficiente netto di finanziamento stabile - NSFR (%)**  Il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) calcolato conformemente all'articolo 428 ter del regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU INS1 di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore dell'esposizione**  Il valore dell'esposizione degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 quando calcolano i requisiti patrimoniali su base individuale, subconsolidata e consolidata. |
| b | **Importo dell'esposizione al rischio**  L'importo dell'esposizione al rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013 quando calcolano i requisiti patrimoniali su base individuale, subconsolidata e consolidata. |

**Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU INS2 di cui all'allegato I delle soluzioni informatiche dell'ABE, in applicazione dell'articolo 438, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario (importo)**  L'importo dei requisiti di fondi propri supplementari del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-5) e all'allegato I di tale direttiva quando si applicano i metodi 1 o 2 di cui all'allegato I. |
| 2 | **Coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario (%)**  Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolato conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva quando si applicano i metodi 1 o 2 di cui all'allegato I. |

**Tabella EU OVC: informazioni ICAAP** (formato flessibile)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVC di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| a) | **Metodo per valutare l'adeguatezza del capitale interno**  Gli enti pubblicano una sintesi del loro metodo di valutazione dell'adeguatezza del loro capitale interno a sostegno delle attività correnti e future. |
| b) | **Su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente.**  Tali informazioni sono pubblicate dagli enti solo se richiesto dall'autorità competente. |

**Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CMS1 di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettere da d) a d bis), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Questo modello è pubblicato solo dagli enti che utilizzano modelli interni approvati dall'autorità competente per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e che non sono soggetti all'esenzione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli enti spiegano, se del caso, nella descrizione che accompagna il modello, l'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dei fondi propri e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
4. Inoltre, se conformemente alle istruzioni riportate nelle righe seguenti le esposizioni soggette al metodo IRB sono state escluse dalle rispettive classi di esposizioni secondo tale metodo e sono state indicate in una delle classi di esposizioni del metodo standardizzato elencate nel modello, gli enti specificano nella descrizione di accompagnamento le loro classi di esposizioni originarie secondo il metodo IRB.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza**  Parte di RWEA calcolata con i modelli interni approvati dall'autorità competente. |
| b | **RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi standardizzati**  Parte di RWEA calcolata secondo metodi standardizzati. |
| c | **Totale RWEA effettivi**  Somma delle colonne a e b; ossia gli RWEA che gli enti segnalano secondo i metodi applicabili. Il totale degli RWEA effettivi indicato nella riga 8 rappresenta l'importo prima di applicare la rettifica dell'output floor. |
| d | **RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo**  RWEA al fine di confrontare tutte le attività standardizzate ponderate per il rischio (S-TREA) con gli RWEA modellizzati il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza conformemente al quadro di Basilea e come previsto dall'articolo 438, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti pubblicano l'RWEA, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 di tale regolamento.  L'importo totale indicato nella riga 8 costituirà la base per il calcolo dell'output floor alla fine del periodo transitorio per l'output floor. |
| EU d | **RWEA che costituiscono la base dell'output floor**  RWEA al fine di costituire la base per il calcolo dell'output floor come previsto dall'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti pubblicano l'RWEA, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, in seguito all'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 di tale regolamento.  L'importo totale degli RWEA indicato nella riga 8 costituisce la base per il calcolo dell'output floor. |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Rischio di credito (escluso il rischio di controparte)**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Rischio di controparte**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 3 | **Aggiustamento della valutazione del credito**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Esposizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Rischio di mercato**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6 | **Rischio operativo**  Gli RWEA calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 | **Altri importi delle esposizioni al rischio**  Gli RWEA non rilevati nelle righe da 1 a 6 (ad esempio RWEA derivanti dal rischio di regolamento (riga 15 del modello OV1) e importi al di sotto delle soglie per la deduzione (riga 25 del modello OV1)). |
| 8 | **Totale**  Somma delle righe da 1 a 7. |

**Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività** (formato fisso)

1. Gli enti applicano le istruzioni riportate di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CMS2 di cui all'allegato I, in applicazione dell'articolo 438, lettere da d) a d bis), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Questo modello è pubblicato solo dagli enti che calcolano gli RWEA per il rischio di credito avvalendosi dei metodi basati sui rating interni (IRB) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non sono soggetti all'esenzione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento.
3. Gli enti spiegano, se del caso, nella descrizione che accompagna il modello, l'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dei fondi propri e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di colonna** | **Spiegazione** |
| a | **RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza**  Parte di RWEA calcolata secondo i metodi basati sui rating interni (IRB) approvati dall'autorità competente. |
| b | **RWEA per la colonna a) se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato**  RWEA calcolati secondo i metodi IRB approvati dall'autorità competente della colonna a) ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato. In altri termini, l'RWEA calcolato utilizzando il metodo standardizzato corrispondente per la colonna a). |
| c | **Totale RWEA effettivi**  Gli RWEA che gli enti segnalano come requisiti effettivi. La somma degli RWEA per i metodi IRB il cui uso da parte degli enti è autorizzato dall'autorità di vigilanza e degli RWEA secondo i metodi standardizzati. |
| d | **RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo**  RWEA al fine di confrontare tutte le attività standardizzate ponderate per il rischio di credito (S-RWEA) a livello di classe di attività con gli RWEA modellizzati corrispondenti il cui uso per il rischio di credito da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza conformemente al quadro di Basilea e come previsto dall'articolo 438, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli enti pubblicano l'RWEA, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 di tale regolamento. |
| EU d | **RWEA che costituiscono la base dell'output floor**  RWEA al fine di costituire la base per il calcolo dell'output floor come previsto dall'articolo 438, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti pubblicano l'RWEA, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 465 di tale regolamento. |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1, EU 1a, EU 1b, EU 1c, EU 1d, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, EU 5a, EU 5b, EU 5c, 6, 6.1, EU 6.1a, EU 6.1b, EU 7a, EU 7b, EU 7c, EU 7d, EU 7e, EU 7f, 8 | Gli enti includono la ripartizione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per classe di esposizioni e sottoclasse di esposizioni ai sensi dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Qualora le esposizioni soggette al metodo IRB siano state assegnate a una classe di esposizioni diversa rientrante nell'ambito del metodo standardizzato (SA), tali esposizioni sono escluse dalle rispettive classi di esposizioni del metodo IRB e sono indicate in una delle seguenti classi di esposizioni del metodo standardizzato, definite all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:   * classificate come banche multilaterali di sviluppo secondo il metodo SA; * classificate come organizzazioni internazionali secondo il metodo SA; * classificate come garantite da immobili ed esposizioni ADC secondo il metodo SA; * classificate come esposizioni in stato di default secondo il metodo SA; * classificate come esposizioni da debito subordinato secondo il metodo SA; * classificate come obbligazioni garantite secondo il metodo SA; classificate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine secondo il metodo SA.   Per la classe "esposizioni verso imprese" gli enti pubblicano altresì i totali parziali per le esposizioni in base all'F-IRB e per le esposizioni in base all'A-IRB di cui alle righe 5.1 e 5.2 di questo modello.  Le righe 4 e 7 non sono applicabili nell'UE.  Alla riga 8 "Altri" gli enti indicano le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni del metodo IRB "Altre attività diverse dai crediti" e le esposizioni secondo il metodo IRB che sarebbero state assegnate alla classe di esposizioni del metodo standardizzato "Altre posizioni". |
| 9 | **Totale**  Somma delle righe 1, EU 1a, EU 1b, EU 1c, EU 1d, 2, 3, 5, 6, EU 7a, EU 7b, EU 7c, EU 7d, EU 7e, EU 7f, 8. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-2)
2. Orientamenti riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza (EBA/GL/2018/03 del 19 luglio 2018). [↑](#footnote-ref-3)
3. Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
4. Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)